

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3241

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MINARDO, GIRFATTI, CREMA e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2004

—————

Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Comitato per le questioni degli italiani all'estero registra nell'ambito della propria attività istituzionale, istanze continue e appassionate da parte degli italiani residenti all'estero, per una riapertura del termine per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Come si ricorderà, tale termine è stato prorogato già due volte, con la legge 22 dicembre 1994, n. 736 e, successivamente, con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 195; l'ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 1997.

Il problema è naturalmente ancora più sentito da quando il diritto di voto per gli italiani all'estero è divenuto realtà effettiva all'inizio di questa legislatura con la legge n. 459 del 27 dicembre 2001. Si può comprendere la preoccupazione di taluni per una riapertura generalizzata del termine, per le conseguenze che essa necessariamente avrebbe sulla consistenza della base elettorale della cosiddetta «Circoscrizione estero», che potrebbe avvantaggiare l'uno o l'altro schieramento politico.

È un problema che richiede i necessari approfondimenti, restano però aperte due questioni che a nostro avviso meritano una soluzione immediata.

Innanzitutto quella degli italiani residenti in Stati dove il possesso della doppia cittadinanza è stato ammesso successivamente al 31 dicembre 1997. L'aspirazione all'acquisizione della cittadinanza di questi italiani merita particolare tutela poiché nel periodo di vigenza del termine di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, essi, anche volendolo, non erano nelle condizioni di chiederla, pena la perdita della cittadi-

nanza dello Stato di residenza. Oggi, che sussistono tutte le condizioni per richiedere la cittadinanza italiana senza perdere lo *status civitatis* del Paese dove ormai vivono e lavorano, non lo possono fare perché il termine è prescritto.

In secondo luogo, è da prendere in particolare considerazione la situazione di quegli italiani che in possesso della doppia cittadinanza alla data del 31 dicembre 1997, l'hanno successivamente persa a causa della scadenza dei termini previsti dall'articolo 17 della legge citata. Molti degli italiani residenti all'estero che hanno dovuto regolarizzare la propria posizione presso gli Stati di residenza per potervi risiedere e lavorare, erano anche in possesso del passaporto italiano alla data del 31 dicembre 1997. Essi infatti, nel momento in cui hanno dovuto naturalizzarsi nel Paese di accoglienza non hanno voluto rinunciare formalmente alla cittadinanza italiana davanti all'autorità consolare italiana. Probabilmente non informati della possibilità prevista dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, essi non l'hanno utilizzata. Quando però, a partire dal 1° gennaio 1998, sono andati al Consolato per rinnovare il passaporto italiano, hanno ricevuto un cortese diniego.

Nel primo caso si propone di non prescrivere il diritto a richiedere il riacquisto della cittadinanza italiana agli italiani residenti in Stati che hanno ammesso la doppia cittadinanza successivamente al 31 dicembre 1997, ovvero la ammettano in futuro. Nel secondo caso, invece, si propone di riaprire una «finestra» di sei mesi per permettere il riacquisto della cittadinanza italiana a coloro che, residenti all'estero, erano già in possesso della doppia cittadinanza prima del 31 dicembre 1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I termini per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non si applicano agli aventi diritto residenti negli Stati che abbiano ammesso il possesso della doppia cittadinanza successivamente al 31 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che erano titolari di doppia cittadinanza alla data del 31 dicembre 1997 e che l'hanno successivamente persa a causa della scadenza dei termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono riacquistare la cittadinanza italiana.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

